

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti Condizioni Generali di Vendita (le “**Condizioni**”) si applicano a tutte le vendite di tipologie di carta da stampa contenente cellulosa (i “**Beni**”) vendute e/o prodotte da Norske Skog Bruck GmbH (il “**Venditore**”) al, o per, il relativo acquirente (l’“**Acquirente**”).

Le presenti Condizioni sostituiscono tutti gli altri documenti, ivi incluse le precedenti Condizioni di Norske Skog/Condizioni del Venditore, le condizioni di acquisto dell’Acquirente, laddove sussistenti, se non diversamente specificato nel Contratto di Vendita/nella Conferma d’Ordine o concordato per iscritto dall’Acquirente e dal Venditore. Le presenti Condizioni e il Contratto di Vendita/la Conferma d’Ordine sono collettivamente indicati come il “**Contratto**”.

Le quantità, i limiti di tolleranza nella grammatura e i limiti di tolleranza della larghezza e del diametro della bobina (Articoli 3, 4 e 5) sono collettivamente indicati come le specifiche tecniche dei Beni (le “**Specifiche Tecniche**”).

1. OFFERTA

L’offerta scritta del Venditore, inviata via posta, fax o e-mail, sarà aperta ad un ordine da parte dell’Acquirente, se non diversamente stabilito nell’offerta scritta, per dieci - 10 - giorni lavorativi dalla data dell’offerta stessa. Al ricevimento da parte del venditore di un ordine dopo la scadenza di tale termine, il Venditore non è vincolato alla propria offerta, e potrà liberamente modificarla o presentare una nuova offerta.

2. ORDINE, CONTRATTO DI VENDITA/CONFERMA D’ORDINE

Un ordine scritto di acquisto, effettuato dall’Acquirente, per il ricevimento e la consegna dei Beni, laddove esso includa anche le relative e necessarie Specifiche Tecniche e i dettagli commerciali relativi ai Beni, obbliga l’Acquirente dal momento del ricevimento dell’ordine da parte del Venditore.

Un ordine di acquisto si considera accettato dal Venditore, e pertanto integra un Contratto vincolante, quando e se il Venditore trasmette una conferma d’ordine sottoscritta all’Acquirente.

3. QUANTITÀ

La quantità dei Beni è indicata e stabilita in relazione al peso (tonnellate), il quale è determinato al momento della realizzazione e dell’imballaggio dei Beni. Il peso è determinato come lordo per netto (incarti, parti centrali e coperture inclusi).

La quantità dei Beni si considera conforme alle quantità specificate nel Contratto anche laddove lo scostamento sia del +/- 3%, nel caso in cui la quantità ordinata sia superiore a 100 tonnellate, del +/-5%, nel caso in cui la quantità ordinata sia compresa tra 20 e 100 tonnellate, e +/-10%, nel caso in cui la quantità ordinata inferiore a 20 tonnellate.

4. LIVELLI DI TOLLERANZA NELLA GRAMMATURA

Una Partita di carta (i.e. una o più unità/ bobine di carta di una sola tipologia con caratteristiche specificate e consegnate in una sola volta) si considera consegnata in conformità alle specifiche tecniche di Grammatatura contenute nel Contratto, quando la Grammatatura effettiva misurata, confrontata con la Grammatatura ordinata, rimane nei limiti di tolleranza stabiliti più sopra.

“Grammatatura” indica il peso in grammi per metro quadro di carta. Laddove una Consegna comprenda due o più Partite, la Grammatatura effettiva di ciascuna Partita deve essere determinata separatamente.

La Grammatatura effettiva di una Partita di carta è la media aritmetica della Grammatatura, come determinata dal campionamento e dal collaudo della Partita in base, rispettivamente, alla normativa ISO 186 e ISO 536 {SCAN-P 1:61 e SCAN-P 6:75}.

Peso delle Partite in Tonnellate	Scostamento (%)
≤ 5	± 4
500	± 1,5
≥ 1000	± 1,3

Per partite di carta di grandezza intermedia i limiti di tolleranza vengono determinati per interpolazione lineare.

5. LIMITI DI TOLLERANZA DELLA LARGHEZZA E DEL DIAMETRO DELLE BOBINE

Una Consegna di carta si considera completata in conformità al Contratto se la larghezza consegnata differisce dal formato concordato per non più di ± 3 mm.

Una Consegna di carta si considera completata in conformità al Contratto se il diametro consegnato differisce dalla misura concordata per non più di ± 40 mm o - 80 mm.

6. CONSEGNA

I Beni sono consegnati secondo la prassi del Venditore, a meno che specifiche istruzioni in materia di imballaggio, etichettatura o marcatura siano indicate dall’Acquirente e accettate per iscritto dal Venditore. Salvo che non sia diversamente concordato per iscritto tra il Venditore e l’Acquirente, sono consentite la consegna parziale da parte del Venditore e l’emissione di fatture per tali consegne parziali.

Il rischio relativo ai Beni si considererà trasferito dal Venditore all’Acquirente in conformità ai termini di consegna (Incoterms), come concordato nel Contratto di Vendita/nella Conferma d’Ordine (“**Consegna**”). Se l’Acquirente ritarda nel ritirare i Beni, il rischio sarà trasferito all’Acquirente dal momento in cui i Beni sono resi disponibili per l’Acquirente in conformità con il Contratto di Vendita/la Conferma d’Ordine.

7. VERIFICA

L’Acquirente è responsabile della ragionevole verifica della qualità, quantità, grammatura, larghezza e diametro dei Beni al ricevimento dei documenti e dei Beni consegnati.

8. PREZZO/PAGAMENTO

I prezzi includono l’imballaggio. I prezzi sono soggetti a modifiche solo se concordato per iscritto dal Venditore e dall’Acquirente.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati nella valuta prescelta sul conto corrente bancario del Venditore previsto nel Contratto di Vendita/nella Conferma d’Ordine. Tutti i pagamenti devono essere effettuati, al più tardi, alla data di scadenza specificata nelle fatture. Tutti i pagamenti devono essere effettuati senza alcuna deduzione o compensazione per le domande riconvenzionali, a meno che la pretesa del Compratore sia incontestabile o sia stata altrimenti interamente definita in via definitiva attraverso un’azione giudiziale, un arbitrato o un accordo amichevole di composizione delle liti.

Se la fornitura dei Beni è stata suddivisa in una o più Consegne, la fattura e il pagamento devono essere effettuati per ciascuna separata consegna/Partita se non diversamente concordato per iscritto.

9. INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE - RIMEDI

Qualora l’Acquirente non adempia uno o più dei propri obblighi nascenti dal Contratto, il Venditore potrà azionare uno o più dei seguenti rimedi nei confronti dell’Acquirente:

Interesse: Il mancato pagamento dei Beni da parte dell’Acquirente alla/e data/e di scadenza, dà diritto al Venditore, senza previa diffida formale da parte del medesimo Venditore, di chiedere gli interessi per il mancato pagamento ad un tasso pari alla somma del tasso di interesse di base (*Basiszinsatz*), come di volta in volta pubblicato dalla Banca Nazionale Austriaca (*Oesterreichische Nationalbank*), e l’8 per cento.

Risarcimento: il Venditore avrà diritto di chiedere il risarcimento per ogni costo diretto dovuto all’inadempimento dell’Acquirente, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i costi di magazzino, etc.

Il Venditore avrà inoltre diritto al risarcimento nel caso in cui il tasso di cambio, alla data in cui il ritardato o posticipato pagamento è stato effettivamente e definitivamente eseguito, fosse meno favorevole per il Venditore rispetto a quello rilevato alla data di scadenza specificata nel Contratto.

Se i Beni sono venduti “Ex. Works” o a condizioni simili ai sensi delle quali l’Acquirente deve ritirare i Beni in locali sotto il controllo del Venditore, qualsiasi inadempimento da parte dell’Acquirente nel ritirare i Beni, una volta che questi siano stati messi a disposizione dell’Acquirente in conformità con il Contratto di Vendita/la Conferma d’Ordine, dà diritto al Venditore di conservare in magazzino i Beni e di rivendere i medesimi due - 2 - settimane dopo che l’intenzione di rivendere i Beni sia stata comunicata all’Acquirente dal Venditore. Qualsiasi perdita subita e/o qualsiasi spesa sostenuta da parte del Venditore, nel caso di mancato ritiro dei Beni da parte dell’Acquirente, sono a carico dell’Acquirente.

Risoluzione: Nel caso in cui l’Acquirente violi i termini essenziali di una o più delle sue obbligazioni ai sensi del Contratto, il Venditore ha diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato, di richiedere l’integrale risarcimento delle perdite subite e dei costi sostenuti, di richiedere l’interesse di mora sul ritardato pagamento,

etc. Le seguenti circostanze, considerate sia singolarmente che congiuntamente, sono automaticamente ritenute quali violazioni sostanziali del Contratto e alla stregua di un mancato adempimento dei termini essenziali delle obbligazioni dell'Acquirente: (i) il mancato pagamento da parte dell'Acquirente di una qualsiasi somma dovuta nella valuta e con le modalità specificate nel Contratto, a seguito di un periodo di tolleranza di dieci giorni successivi alla data di scadenza specificata nel Contratto, e/o (ii) nei casi di cui all'ultimo comma dell'Articolo 12, e/o (iii) se è probabile che l'Acquirente non adempierà, o potrebbe non adempiere, ai termini essenziali delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto ("Violazione preventiva del contratto").

Diritto di fermo durante il trasporto: Se l'Acquirente viola i termini essenziali delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto, il Venditore potrà impedire l'effettiva consegna materiale dei Beni all'Acquirente anche se la Consegna abbia già avuto luogo.

10. INADEMPIMENTO DEL VENDITORE - RIMEDI

Riduzione del Prezzo: Se i Beni non sono conformi alle Specifiche Tecniche, l'Acquirente può agire per una riduzione del prezzo corrispondente a ogni riduzione di valore dei Beni, ma non potrà altrimenti richiedere ogni ulteriore risarcimento o ulteriori danni.

Nel caso in cui una Consegna sia ritardata a causa del comportamento gravemente negligente del Venditore, il Venditore rimborserà all'Acquirente tutte le ulteriori spese dirette e necessarie ragionevolmente sostenute dall'Acquirente, mediante l'applicazione all'Acquirente di una ragionevole riduzione del prezzo.

Rifiuto dei Beni/Riconsegna: Se i Beni non rispettano i limiti di tolleranza stabiliti agli Articoli 4 e 5 di cui sopra, e risultino inidonei ai fini dell'Acquirente, l'Acquirente potrà rifiutare i Beni consegnati e obbligare il Venditore a sostituire i Beni senza ritardo irragionevole o altrimenti a sanare la consegna nelle modalità che potranno essere concordate dall'Acquirente e dal Venditore. Il Venditore rimborserà all'Acquirente le spese dirette che il medesimo abbia ragionevolmente sostenuto per la gestione, la conservazione e l'assicurazione dei Beni difettosi fino a che il Venditore non abbia sanato la Consegna.

Limitazione di Responsabilità: Fatta eccezione per la responsabilità per il prodotto, ogni danno o risarcimento non dovrà in ogni caso eccedere il valore fatturato della Consegna in questione salvo il caso in cui l'eventuale danno o risarcimento sia attribuibile alla condotta dolosa o gravemente negligente del Venditore o in caso di lesione personale. I danni o i risarcimenti non potranno inoltre eccedere l'eventuale perdita ragionevolmente prevedibile al momento della sottoscrizione del Contratto. In nessun caso i danni o i risarcimenti potranno includere qualsiasi danno o perdita consequenziali o indiretti, a meno che l'Acquirente non abbia ricevuto una specifica garanzia per iscritto contro tali perdite, o a meno che le perdite non siano attribuibili a dolo da parte del Venditore.

Risoluzione del Contratto: Nel caso in cui si verifichino, con riguardo al Venditore, le condizioni di cui all'ultimo paragrafo dell'Articolo 12, l'Acquirente ha diritto, laddove tali circostanze non siano sanate entro il limite di tempo stabilito, di risolvere il contratto con un preavviso di 15 giorni lavorativi. Tale diritto si applicherà al presente Contratto solo nella misura in cui la Consegna dei Beni non sia ancora avvenuta e l'Acquirente sarà obbligato ad adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto in relazione ai Beni consegnati prima che la risoluzione sia efficace.

11. OBBLIGHI DI RECLAMI/DENUNCE DELL'ACQUIRENTE

L'Acquirente dovrà adottare tutte le misure necessarie per ridurre ogni perdita. Qualora l'Acquirente non adotti tali misure, il Venditore potrà richiedere una riduzione proporzionale in ogni risarcimento da concedersi all'Acquirente.

Nel caso di consegna di un quantitativo o di una qualità errati, o di qualsiasi altro vizio, l'Acquirente ne darà comunicazione al Venditore, il prima possibile dopo che ne sia venuto, o sarebbe dovuto venire, a conoscenza, e in ogni caso non più tardi di un mese dalla Consegna. A seguito di tale comunicazione, l'Acquirente, entro - 15 - giorni lavorativi, sarà tenuto a presentare al Venditore una richiesta che attesti per intero tali asseriti vizi e la relativa causa.

Nel caso eventuali danni, riduzioni etc. si verifichino durante il trasporto, l'Acquirente ne darà comunicazione al vettore e al Venditore. La comunicazione relativa a qualsiasi problema nel trasporto o i reclami devono essere conformi alle norme applicabili in materia di trasporto.

12. CAMBIAMENTO/I NELLA/E CONDIZIONE/I FINANZIARIA/E

Nel caso in cui intervenga una modifica sostanziale nelle condizioni finanziarie o economiche dell'Acquirente e/o del Venditore, che si prevede potrebbero influenzare negativamente la capacità di adempiere al Contratto, l'altra parte ha diritto ad esigere una garanzia entro un tempo ragionevole, a condizione che ne venga data comunicazione e che l'altra parte possa giustificare o sanare la situazione, se ritenuto ragionevole in relazione alle circostanze.

Nel caso in cui una delle parti divenga insolvente, sia messa in liquidazione, abbia nominato un liquidatore o sia in una posizione finanziaria altrettanto difficile, costituirà sempre una presunzione che l'altra parte non sia in grado di adempiere a

una parte sostanziale delle sue obbligazioni e che sussiste una violazione rilevante del contratto.

13. FORZA MAGGIORE

Una parte non è responsabile per il mancato adempimento delle sue obbligazioni nella misura in cui provi: (i) che il mancato adempimento sia dovuto ad un impedimento indipendente dalla volontà di tale parte; (ii) che la medesima parte non sarebbe stata ragionevolmente tenuta a prendere in considerazione tale impedimento e i relativi effetti sulla propria capacità di adempimento al momento della conclusione del Contratto; e (iii) che tale parte non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o rimediare tale impedimento o i relativi effetti.

La parte legittimata ad invocare tale circostanza deve, non appena sia possibile dopo che l'impedimento e i suoi effetti sulla propria capacità di adempiere le divengano noti, darne comunicazione scritta all'altra parte. Una comunicazione scritta dovrà inoltre essere data quando cessi la causa che legittima la parte ad invocare tale circostanza.

L'omissione di tale/i comunicazione/i rende pertanto la parte che non l'ha/le ha effettuata/e responsabile dei danni per la perdita che avrebbe potuto essere altrimenti evitata.

Senza pregiudizio per quanto sopra previsto, una causa che legittima la parte ad invocare, ai sensi della presente clausola, tale circostanza, esonera tale parte dalla responsabilità per i danni, dalle penali e da altre sanzioni contrattuali, ad eccezione del dovere di pagare gli interessi sulla somma dovuta fino a quando, e nella misura in cui, la causa di sospensione sussista.

Ciascuna Parte ha diritto di annullare la consegna della relativa Partita, se il ritardo dura per più di 6 mesi, ad eccezione dei Beni già prodotti dal Venditore al tempo in cui si sia verificato l'impedimento indipendente dalla sua volontà e il relativo l'inadempimento.

14. RISERVA DI PROPRIETÀ

Nonostante quanto previsto all'Articolo 9, il Venditore si riserva la proprietà di tutti i Beni da lui consegnati finché l'Acquirente non abbia pagato il prezzo di acquisto dei Beni. Nel perdurare della riserva di proprietà, l'Acquirente è obbligato a trattare e conservare i Beni con la dovuta diligenza. Per tutta la durata della riserva di proprietà, l'Acquirente non potrà costituire in pegno i beni oggetto della riserva in favore di nessuna terza parte o trasferire la proprietà dei Beni a una terza parte a fini di garanzia. Ogni azione intrapresa da terze parti con riferimento ai Beni per i quali sussiste la riserva di proprietà, deve essere prontamente notificata al Venditore.

Anche nel caso di ulteriori pretese da parte del Venditore, ogni ricavo percepito dall'Acquirente dalla rivendita dei Beni per tutta la durata, e in violazione, della riserva di proprietà, è attribuito al Venditore, e l'Acquirente sarà obbligato a trasferire prontamente ogni somma così ottenuta al Venditore. Su richiesta del Venditore, l'Acquirente è tenuto a notificare tali trasferimenti a terze parti.

Nel caso di violazione, ivi inclusa ogni violazione preventiva, da parte dell'Acquirente, di qualsiasi obbligazione rilevante ai sensi del presente Contratto, il Venditore avrà diritto di ottenere la restituzione dei beni per i quali sussiste la riserva di proprietà. Tale restituzione non sarà considerata una risoluzione del Contratto fino a quando il Venditore non effettui una dichiarazione scritta a questi effetti. Prima della restituzione, il Venditore ha diritto di rivendere i Beni e i ricavi di tale vendita saranno dedotti da ogni pagamento in sospeso, a seguito della deduzione di tutti i costi amministrativi ragionevolmente dovuti.

Il Venditore dovrà, su richiesta dell'Acquirente, concedere la liberazione dalla garanzia come determinato dal Venditore se, e nella misura in cui, il valore oggettivo dei Beni in favore del Venditore dovesse superare i crediti garantiti nella misura del 15% totale.

Se i Beni per i quali sussiste la riserva di proprietà, al tempo del recupero fossero situati in un paese in cui la presente clausola di riserva di proprietà non sia ritenuta legalmente efficace, si considera concordata tra il Venditore e il Compratore una diversa garanzia che vi si avvicini il più possibile ai sensi delle leggi di tale paese. Nel caso in cui dovessero essere richieste attività dell'Acquirente in questo senso, l'Acquirente sarà obbligato a compiere tali attività su richiesta del Venditore.

15. VARIE

Modifiche e Rinunce: Nessuna integrazione o modifica al presente Contratto sarà considerata valida se non sia effettuata per iscritto da entrambe le parti.

Nel caso in cui una qualsiasi previsione del Contratto tra le parti sia, o diventi, illegale, invalida o non applicabile in relazione a qualsiasi aspetto ai sensi della legge di qualsiasi giurisdizione, in qualsiasi momento, la legalità, la validità o l'applicabilità delle restanti previsioni non ne risulterà inficiata.

Il fatto che una delle Parti non insista per l'adempimento di un termine e/o di una condizione del Contratto non deve essere considerato come una rinuncia al, o un abbandono del, futuro adeguamento ad esso, né una rinuncia di una Parte a far valere una violazione di termini e/o condizioni deve essere considerato come una rinuncia a qualsiasi altro termine o condizione, a meno che non sia diversamente stabilito in modo espresso nel Contratto.

Cessione: nessuna delle Parti può, direttamente o indirettamente, cedere o trasferire il presente Contratto a una terza parte, in tutto o in parte, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte, salvo quanto di seguito previsto. Il Venditore potrà cedere o

trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti, le sue facoltà o accessori a sensi del presente Contratto, a qualsiasi società collegata del Venditore e/o a qualsiasi società o persona che fornisca o organizzi un finanziamento diretto o indiretto o altri servizi finanziari (“Finanziamento”) per il Venditore o una delle sue società collegate (un “Finanziatore”).

Riservatezza: Ciascuna parte si impegna nei confronti dell'altra a mantenere riservate tutte le informazioni (scritte o orali) che riguardano l'attività e gli affari dell'altra parte, che essa abbia ottenuto o ricevuto a seguito delle discussioni che hanno condotto alla sottoscrizione del presente Contratto, o che abbia ottenuto nel corso del presente Contratto, ad eccezione delle informazioni che sono (i) soggette ad un obbligo di comunicazione ai sensi di legge, o di cui sia richiesta la divulgazione dalla competente autorità regolamentare; o (ii) già in suo possesso, purché non siano divenute tali in conseguenza di una violazione del presente Contratto; o (iii) di pubblico dominio purché non siano divenute tali in conseguenza di una violazione del presente Contratto. Nessuna disposizione nel presente Articolo 15 preclude al Venditore di rendere note su base continuativa le informazioni di cui al paragrafo precedente ai propri consulenti professionali, a una società collegata o un Finanziatore e ai loro consulenti professionali in relazione a ogni Finanziamento.

Lingua: Le parti prendono atto ed accettano che (i) il presente Contratto è redatto in lingua inglese e in lingua italiana e (ii) in caso di discrepanze, la versione del Contratto redatta in lingua inglese prevale.

16. GIURISDIZIONE, LEGGE REGOLATRICE E ARBITRATO

Il presente Contratto e ogni obbligazione non contrattuale nascente da, o in connessione con, il presente Contratto, è disciplinata e interpretata in conformità al diritto sostanziale austriaco, escludendo pertanto i conflitti tra previsioni di legge austriache. L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle Vendite Internazionali di Beni (CISG) è espressamente esclusa.

Ogni disputa, controversia o pretesa nascente da, o in connessione con, il presente Contratto, inclusa ogni questione relativa alla formazione, esistenza, validità, modifica, efficacia, adempimento, interpretazione, violazione o risoluzione dello stesso, deve essere infine risolta ai sensi del Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità al predetto Regolamento. La sede dell'arbitrato sarà Vienna. L'arbitrato sarà condotto in lingua inglese, a condizione che, tuttavia, tutti i documenti possano essere presentati in lingua inglese o tedesca.

Nonostante quanto sopra, il Venditore si riserva il diritto di, ed è autorizzato a, intraprendere ogni azione legale o procedimento nascenti da, o in connessione con, il presente Contratto, davanti alla corte competente con giurisdizione su Bruck an der Mur, Austria, o presso qualsiasi altra corte competente che abbia giurisdizione sull'Acquirente o sulle sue attività. L'Acquirente si sottopone alla giurisdizione di ciascuna di tali corti.

Bruck, Austria, 1 agosto 2012

Norske Skog Bruck GmbH

Firmato

Thomas Reibelt

Managing Director